



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - POZZOLO ALBERTO FRANCO

Seduta del 15/07/2021

### FATTO

Il ricorso riguarda la nota questione del riconoscimento del controvalore dei buoni fruttiferi postali (BFP).

La parte ricorrente, titolare di un buono fruttifero postale (BFP) della serie Q/P emesso il 29.03.1989, lamenta di aver richiesto il rimborso nel luglio 2020 e di aver ricevuto complessivi € 28.677,34, già al netto della ritenuta fiscale. Afferma di avere diritto di ottenere il rimborso di un importo ulteriore in applicazione del rendimento indicato sul retro dei buoni e originariamente all'atto della sottoscrizione per il terzo decennio. Chiede pertanto il riconoscimento dei rendimenti stabiliti dalla tabella posta sul retro dei BFP per il periodo successivo al 20° anno.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, rammenta che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative. Pertanto, afferma che il ricorso è inammissibile sia per incompetenza temporale, in quanto la controversia verte su un comportamento dell'intermediario posto in essere nel 1986, sia per incompetenza per materia, in quanto i BFP costituiscono una forma di raccolta del risparmio, che dà luogo a un servizio di investimento non sottoposto alle disposizioni del Titolo VI, capo I, del TUB. Nel merito, con riguardo ai BFP serie Q/P, ricorda che la serie di emissione è la Q, istituita con apposito decreto 13.06.1986, il cui articolo 5 consentiva di collocarli utilizzando i



moduli della serie P e apponendo due timbri: uno con la dicitura “Serie Q/P” ed uno indicante i nuovi tassi fino al ventesimo anno. Ciò in quanto l'importo da corrisondersi bimestralmente dal ventunesimo anno in poi rimaneva rapportato al massimo raggiunto e, precisamente, il 12%, in luogo del 15% previsto per la serie P. Pertanto, non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati. L'intermediario resistente chiede pertanto, in via preliminare, che il rimborso sia dichiarato inammissibile e, in via subordinata, che venga respinto.

La parte ricorrente, nelle repliche alle controdeduzioni, contesta in diritto le eccezioni pregiudiziali sollevate. Nel merito, ribadisce che il BFP è stato emesso successivamente al DM del 13 giugno 1986 e che i rendimenti sono stati parzialmente modificati, mediante timbro esclusivamente relativo al primo ventennio.

## DIRITTO

Il Collegio respinge preliminarmente le eccezioni di incompetenza dell'ABF avanzate dall'intermediario resistente. Con riferimento all'incompetenza temporale, il Collegio richiama la propria decisione n. 11045/2020, dove si afferma che “in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°1.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre [infatti] avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014). Nel caso di specie, la ricorrente chiede il risarcimento di un danno verificatosi in epoca successiva al 1°1.2009, e più precisamente il 12.8.2019, quando ella si è vista rifiutare dall'intermediario il rimborso dei BPF di cui si tratta a causa della prescrizione che era maturata nel frattempo: è quindi da quel giorno che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno esercitata nel presente giudizio. La competenza di codesto Arbitro non può pertanto essere negata”. In merito alla competenza per materia, il Collegio richiama la propria decisione 3226/14, dove si afferma che “sia la delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275, sia le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009 ricomprendono tra gli intermediari «Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta», nel cui ambito – in base alle disposizioni del D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 (“Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”) – rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni postali fruttiferi”.

Nel merito, il Collegio osserva che sul fronte dei BFP della serie Q/P, come quelli oggetto del ricorso, risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura “serie Q/P”, e sul retro del buono risulta stampigliata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P) la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dall'intermediario resistente, previsti per i BFP appartenenti alla serie Q, relativa però al solo rendimento fino al 20° anno. Peraltro, data l'incompletezza del timbro apposto sul retro del titolo, non è chiara la modalità con la quale deve essere calcolato il rendimento dei buoni per gli anni dal 21° al 30°. Per i BFP emessi successivamente al DM 13/6/1986, si deve pertanto ritenere legittimo l'affidamento riposto dal cliente circa l'applicabilità dei criteri di rimborso previsti sul titolo, per la parte in cui non siano diversamente disciplinati dalla stampigliatura apposta in sede di emissione, come motivato ad esempio nelle decisioni n. 2976/16 del Collegio di Milano e n. 15200/18 del Collegio di Roma e confermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/20. In particolare, il Collegio rimarca come il



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Coordinamento abbia evidenziato la continuità fra la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 3963/2019 rispetto alla precedente decisione sempre delle Sezioni Unite n. 13979/2007, pronunciando il seguente principio di diritto: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”*. Il Collegio accoglie pertanto la domanda della parte ricorrente relativa ai BFP della serie Q/P.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione, dedotto quanto già rimborsato.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA